

ALLEGATO A

STATUTO

Associazione culturale

About Blank ETS

ATTO ESENTE DALL'IMPOSTA DI BOLLO E DALL'IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82,

COMMI 3 E 5, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117 (CODICE DEL TERZO SETTORE) IN QUANTO

ADEGUAMENTO STATUTARIO E ATTO INTEGRATIVO DIVERSO DAI SOGGLACENTI A

TRASFORMAZIONE O FUSIONE, RICHIESTO DALLI UFFICI COMPETENTI PER IL PERFEZIONAMENTO

DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS

TITOLO I: COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

Art. 1 Costituzione

È costituita l'Associazione culturale denominata About Blank ai sensi degli artt. 12 e 42 del Codice Civile ed in conformità al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni. L'associazione ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione, ove deliberata, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 Sede e durata

L'Associazione culturale **About Blank** ha sede legale in Martina Franca (TA) e potrà istituire proprie sedi secondarie, uffici e rappresentanze in tutto il territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto. La sua durata è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli

associati.

TITOLO II: SCOPO – OGGETTO – PATRIMONIO

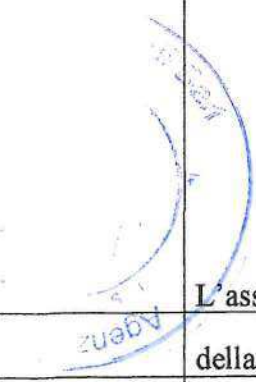
Art. 3 Scopo e oggetto

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via esclusiva o principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

L'associazione per la realizzazione dei propri scopi si propone di operare nel campo dell'arte al fine di perseguire:

- la promozione e l'incremento culturale, l'inclusività e il bene comune;
- la valorizzazione del territorio in campo artistico e culturale;
- la promozione, organizzazione e realizzazione di attività nell'ambito culturale, con particolare attenzione alle attività teatrali, cinematografiche, performative e musicali.

L'associazione opererà in Italia e all'estero nel campo della formazione e della promozione della cultura svolgendo un'azione concreta in favore di soggetti di qualsiasi età ed estrazione sociale, realizzando tutte quelle iniziative che, nell'ambito della cooperazione, della comunicazione e dell'utilità sociale, promuovano la sensibilizzazione, la prevenzione e l'impegno per il diritto al benessere e in generale al miglioramento della qualità della vita, con il prioritario perseguimento dell'incremento culturale e dell'utilità sociale.

Ai sensi e nei limiti dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, la cui individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 4 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro (comprese le quote sociali) o beni mobili ed immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi sociali conferiti dai soci.
- dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo all'associazione compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
- dai contributi, donazioni, lasciti effettuati da enti o da privati;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni e/o servizi destinati ai soci;
- dai proventi derivanti dalle prestazioni di attività o da manifestazioni eventualmente organizzate dall'associazione o alle quali l'associazione partecipa;

• dagli avanzi di gestione e dalle somme delle rendite non utilizzate che possono essere destinate ad aumentare il patrimonio;

• da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le somme versate per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso

ed il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento

annuale da effettuarsi all'atto dell'adesione all'associazione. E' comunque

facoltà dei Soci effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello annuale. I

versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, sono

comunque da ritenersi a fondo perduto, né rivalutabili, né ripetibili in nessun

caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in

caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione,

non può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla

stessa. Il versamento della quota, non rivalutabile, non crea altri diritti di

partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione

trasmissibili a terzi.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi

e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e

collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche

nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del

rapporto associativo.

L'esercizio sociale finanziario decorre dal 1 gennaio e chiude il 31 dicembre

di ogni anno.

TITOLO III: SOCI

Art. 5 – Soci

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che intendono

concorrere alla realizzazione dello scopo sociale ed il numero degli associati è illimitato.

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario, ma comporta per gli associati l'obbligo di rispettare le decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie, e di mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci sia nei rapporti con i terzi.

Sono Soci i soci fondatori intervenuti nell'atto costitutivo e tutti coloro che, avendo presentato domanda e accettato il presente statuto, siano in regola con il versamento della quota associativa, contribuiscono e si impegnano al perseguimento delle finalità dell'associazione e partecipano alla realizzazione delle stesse, hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali.

Tutti i soci accettano integralmente le norme statutarie e regolamentari dell'associazione e sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione del bilancio, le modifiche statutarie e dei regolamenti interni e partecipano all'elezione del Consiglio Direttivo.

Chi intende associarsi deve presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, comportante l'accettazione del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo delibera sull'ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità dell'Associazione. L'eventuale rigetto deve essere motivato e comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, l'interessato può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea. I soci, in regola con il pagamento della quota

associativa, hanno diritto di partecipare all'Assemblea personalmente, restando a conoscenza delle decisioni prese dal Consiglio Direttivo. Resta accordata la possibilità a tutti i soci di effettuare proposte di ogni genere riguardanti le attività che l'associazione intende promuovere. E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa per qualsiasi categoria di soci.

Art. 6 – Diritti e doveri dei Soci

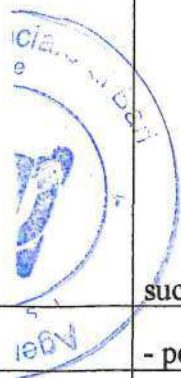
I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

L'Associazione può avvalersi di volontari, associati o non associati, che svolgono la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, ai sensi degli artt. 17 e seguenti del D.Lgs. 117/2017. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate. Ai volontari possono essere rimborsate le spese sostenute nei limiti previsti dall'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 7 – Recesso e/o esclusione dei Soci

I Soci cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie, che devono pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno, in caso contrario saranno considerati Soci anche per l'anno



successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione;

- per morosità, a causa del mancato pagamento della quota sociale annua. La

delibera di cancellazione è decretata dal Consiglio Direttivo. I Soci

dimissionari per morosità e riammessi sono tenuti a versare la quota

associativa relativa all'anno in corso;

- per decesso;

- per esclusione, deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del

Consiglio Direttivo, per gravi violazioni dello Statuto o dei regolamenti

dell'Associazione o per comportamenti gravemente contrari agli interessi

dell'Associazione. La delibera di esclusione deve essere motivata e ratificata

dall'Assemblea dei Soci.

TITOLO IV: ORGANI SOCIALI

Art. 8 – Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei Soci;

- Il Presidente;

- Il Consiglio Direttivo;

- L'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;

- Il Revisore legale dei conti, nei casi previsti dalla legge;

- Il Collegio dei Probiviri, di volta in volta nominato alla necessità.

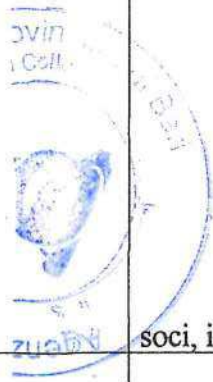
Art. 9 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed

è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è convocata dal

Presidente nella sede dell'associazione, o in altro luogo sul territorio

nazionale. Prendono parte all'Assemblea, con diritto di parola e voto, tutti i



soci, indipendentemente dalla data di iscrizione. Ogni Socio ha diritto a un

voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Ciascun socio può ricevere non più di due deleghe. È consentita la

partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, purché

sia possibile verificare l'identità dei partecipanti. L'Assemblea è convocata

dal Presidente, *motu proprio*, e dal Consiglio Direttivo, a seguito di propria

deliberazione, può essere convocata anche dalla maggioranza assoluta dei

Soci presentando domanda al Presidente e proponendo l'ordine del giorno.

In tal caso la stessa deve essere convocata entro trenta giorni dal

ricevimento della richiesta. La convocazione dell'Assemblea deve

pervenire, per iscritto, anche a mezzo fax, o via e-mail ai soci almeno otto

giorni prima della data dell'assemblea e deve indicare il luogo, il giorno e

l'ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno da

discutere. L'Assemblea può deliberare sia in sessione ordinaria che in

sessione straordinaria. In sessione ordinaria la stessa è validamente costituita

in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati almeno la metà

dei Soci. Trascorso un giorno dalla prima convocazione l'Assemblea è

regolarmente costituita, in seconda convocazione, qualunque sia il numero

dei Soci presenti o rappresentati. Essa decide a maggioranza dei voti. Per le

Assemblee elettive, in prima quanto in seconda convocazione, è richiesta,

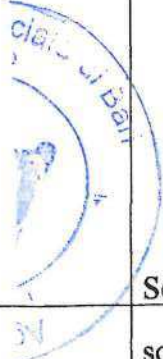
affinché la stessa sia validamente costituita, la presenza o la rappresentanza

di almeno la metà più uno dei Soci. Le relative delibere devono essere

assunte a maggioranza assoluta dei votanti. L'Assemblea è presieduta dal

Presidente dell'associazione o da altro Socio a tal uopo eletto

dall'Assemblea stessa. Il Presidente incarica un Socio a fungere da

 Segretario. Le votazioni, escluse le delibere concernenti l'elezione di cariche

sociali che sono fatte a scrutinio segreto, avvengono per alzata di mano o

per appello nominale. Le deliberazioni dell'Assemblea prese validamente a

norma del presente Statuto, vincolano tutti i Soci ancorché assenti o

dissenzianti e non possono essere variate se non su delibera di altra

Assemblea. L'Assemblea dei Soci, in sede ordinaria, da convocarsi almeno

due volte l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

per l'approvazione del bilancio consuntivo o, quando particolari necessità

giuridico-amministrative-contabili lo impongano, entro centottanta giorni

del medesimo anno ed entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio

preventivo, delibera su:

- approvazione dei rendiconti preventivo e consuntivo predisposto

dall'organo competente e delle eventuali relazioni che lo accompagnano;

- elegge, con votazione segreta e disgiunta il Consiglio Direttivo e il

Presidente, questi organi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili,

- elegge di volta in volta quando richiesto, i componenti del Collegio dei

Probiviri, per le controversie sottoposte al giudizio degli stessi;

- approva i programmi dell'attività da svolgere e le relative modifiche;

- ratifica le delibere di esclusione adottate dal Consiglio Direttivo;

- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno

proporre, su quelle presentate dai Soci, nonché su ogni altro argomento che

interessi la vita dell'associazione.

L'Assemblea dei Soci, in sede straordinaria:

- delibera le modifiche statutarie;

- decide su tutte le questioni che il Presidente o il Consiglio Direttivo riterrà



opportuno sottoporre all'Assemblea e quelle, proposte dai soci, in via straordinaria;	
---	--

- delibera sullo scioglimento dell'associazione.	
--	--

Per le modifiche allo Statuto Sociale occorre, affinché l'assemblea sia validamente costituita la presenza, in proprio o per delega, di almeno due terzi dei Soci e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti;	
--	--

Per lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Soci, con esclusione delle deleghe.	
---	--

Art. 10 – Il Presidente	
--------------------------------	--

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Rappresenta l'associazione di fronte alle autorità, ha poteri di firma ordinari e straordinari su tutti gli atti e contratti dell'associazione deliberati e autorizzati dal Consiglio Direttivo e ove previsto dal presente Statuto o da norme di legge dall'Assemblea dei Soci.	
--	--

Convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.	
--	--

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo	
---	--

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo della volontà espressa dall'Assemblea, provvede al funzionamento tecnico, amministrativo e organizzativo dell'associazione, è investito dei più ampi poteri per la direzione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria, ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per il buon andamento della Società, esclusi quelli che la legge e il presente Statuto attribuiscono all'Assemblea dei Soci.	
--	---

Inoltre il Consiglio Direttivo:	
---------------------------------	--

- delibera sulle domande di ammissione dei Soci;

- stabilisce la quota sociale annua ed eventuali rateizzazioni;

- fissa le date delle Assemblee ordinarie annuali;

- emana se necessario regolamenti e norme per il buon andamento dell'associazione;

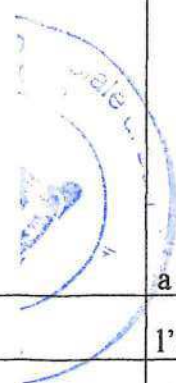
- decide le questioni non riservate dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea;

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri fissato di volta in volta dall'Assemblea dei Soci, che li elegge esprimendo un numero di preferenze non superiore ai due terzi del numero dei candidati. Risultano eletti i soci che abbiano ottenuto il maggior numero di voti in caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione

all'associazione. Nella prima riunione dopo la sua elezione, da effettuarsi non oltre 20 giorni dalla elezione stessa, il Consiglio Direttivo elegge, se non abbia provveduto l'Assemblea dei Soci, il proprio Presidente che è anche Presidente dell'associazione, il Vice Presidente, che è anche Vice Presidente dell'associazione, assegna l'incarico di Segretario, di Tesoriere ed assegna eventuali altri incarichi determinandone le funzioni, le

competenze e le responsabilità. Il Presidente, per delega dell'Assemblea od ove ne ricorra il caso, del Consiglio Direttivo, ed a norma del presente Statuto, dirige l'associazione e ne è il Legale Rappresentante in ogni evenienza. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato. Il Segretario e Tesoriere danno esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri dei Soci,

trasmette gli inviti per le adunanze del Consiglio e delle Assemblee, o li
 interpella ufficialmente, provvede al normale andamento della Società e
 dirige l'amministrazione sociale. S'incarica della tenuta dei libri, tiene
 aggiornata la contabilità e provvede alla conservazione dell'attività sociale.
 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente
 dell'associazione, ed in sua assenza dal Vice Presidente, e sono valide
 quando è presente la maggioranza dei suoi elementi. Esso delibera a
 maggioranza di voti ed in caso di parità decide il voto del Presidente, o di
 chi ne fa le veci. Il Consiglio deve essere convocato di norma almeno due
 volte l'anno ed inoltre ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno o
 quando ne sia fatta richiesta dalla metà più uno dei suoi componenti. Il
 Presidente può deliberare in via d'urgenza su materia di competenza del
 Consiglio. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del
 Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, il quale dovrà fra l'altro
 verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da
 legittimare l'intervento. Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e
 gratuito salvo rimborso delle spese dagli interessati anticipate per conto
 dell'associazione nell'esplicazione del loro mandato. In caso di mancanza
 per qualsiasi causa, di uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo, in
 numero inferiore alla metà, la sostituzione avviene secondo l'ordine della
 graduatoria personale verificatasi nell'elezione assembleare, purché detti
 sostituti abbiano riportato almeno il 50% dei voti attribuiti all'ultimo degli
 eletti. Qualora vengano a mancare totalmente o in parte tali presupposti il
 Consiglio Direttivo continua a funzionare sino alla prima Assemblea
 ordinaria nel corso della quale si provvede alla reintegrazione, per elezione,



a maggioranza di voti, dei Consiglieri mancanti, oppure si convoca	
l'Assemblea dei Soci per la surroga. Le dimissioni del Presidente	
dell'associazione o della metà più uno dei componenti del Consiglio	
Direttivo, anche se non contemporanee, comportano la decadenza di tutto lo	
stesso Consiglio e la convocazione, nel termine improrogabile di trenta	
giorni, dell'Assemblea per le nuove elezioni, da effettuarsi al massimo entro	
i successivi quindici giorni. Il Presidente rimane in carica per ordinaria	
amministrazione sino allo svolgimento della predetta Assemblea	
straordinaria. In caso di impedimento definitivo del Presidente decade	
l'intero Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente, o il Consigliere più anziano	
di carica, assume l'incarico dell'ordinaria amministrazione e procede alla	
convocazione, nel termine improrogabile di trenta giorni dall'evento, della	
prescritta Assemblea straordinaria da effettuarsi al massimo, entro i	
successivi quindici giorni, nel corso della quale si provvede al rinnovo delle	
cariche.	

Art. 12 – Organo di Controllo e Revisione legale

Nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un	
Organo di Controllo, anche monocratico, con i requisiti e le funzioni previsti	
dal medesimo articolo.	

Nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, l'Assemblea nomina un	
revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti	
nell'apposito registro. La revisione legale può essere esercitata dall'Organo	
di Controllo nei casi e alle condizioni previste dall'art. 30, comma 6, del	
D.Lgs. 117/2017.	

Art. 13 – Collegio dei Probiviri

I Soci si impegnano a non adire a vie legali per le eventuali divergenze che dovessero sorgere con l'associazione e fra loro per motivi dipendenti dalla vita sociale. Qualsiasi controversia sorga per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi e gli associati oppure tra gli associati, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un *Collegio dei Probiviri* costituito da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, scelti anche tra non soci dell'associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo al di fuori dallo stesso.

TITOLO V: ESERCIZI SOCIALI – SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 – Esercizi Sociali

L'esercizio sociale e finanziario coincide con l'anno solare e va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico deve informare circa la situazione economica dell'associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali. Il bilancio consuntivo, redatto dal Consiglio Direttivo, dovrà essere sottoposto all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario, o quando particolari necessità giuridico-amministrative-contabili lo impongano, entro centottanta giorni dal termine dell'esercizio.

Art. 15 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno quattro

quinti dei Soci, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria da parte dei Soci avente per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno i quattro quinti dei Soci, con l'esclusione delle deleghe. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Disposizioni Finali

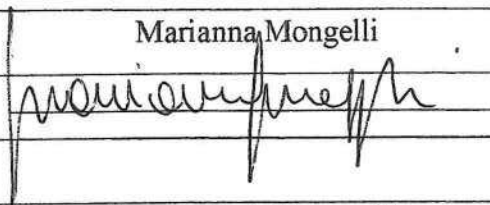
Il presente Statuto strutturato in complessivi 16 articoli è integralmente accettato dai Soci, unitamente ai regolamenti e alle deliberazioni, che saranno prese nel corso della vita sociale, e saranno integralmente rispettate.

Per quanto non compreso nel presente Statuto valgono le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti in materia. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale.

Statuto approvato dall'assemblea dei soci del 12/09/2026

Segretario dell'assemblea

Marianna Mongelli



Presidente dell'assemblea

Marco Bellocchio

